

# Liquidità pmi

## Accesso al fondo di garanzia anche per le imprese con alta rischiosità

Prorogato al 31 dicembre l'avvio degli iter di appalto che consentono all'assegnatario di ottenere un'anticipazione sul prezzo

Pagina a cura di  
**Paolo Rinaldi**

Uscita dalla fase emergenziale della pandemia e dai correlati, notevoli interventi di sostegno straordinari prevedeva un progressivo rientro a regime dell'operatività del Fondo di garanzia pmi. Col permanere del Covid, seppure con misure di contenimento molto più modeste, il Dl milleproroghe attenua il phasing-out previsto con la legge di Bilancio 2022, agevolando il ricorso alla garanzia per le imprese con minore qualità e i finanziamenti per ragioni diverse dagli investimenti.

Il comma 4-bis del Dl milleproroghe prevede che l'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa sia di 5 milioni e che tale garanzia sia possibile anche per imprese in fascia 5 del modello di valutazione, quelle con rischiosità (probabilità di default) superiore a quello fissato dalle disposizioni operative del Fondo.

### Le quote coperte

I finanziamenti concessi per esigenze di investimento sono agevolati in ragione dell'80% dell'importo, indipendentemente dalla fascia di merito dei beneficiari nell'ambito del modello di valutazione.

I finanziamenti concessi per esigenze diverse dalla realizzazione di investimenti sono garantiti dal Fondo nella misura massima:

- dell'80% dell'importo dell'operazione finanziaria in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 3, 4 e 5 di cui al modello di valutazione;

- del 60% in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 di cui al medesimo modello.

In relazione alla riassicurazione, la misura massima del 60% è riferita alla misura della copertura del Fondo di garanzia rispetto all'importo dell'operazione finanziaria sottostante.

Gli interventi in parola consentono quindi di rendere più agevole ed estesa la copertura del Fondo anche alle operazioni di finanziamento prive di investimenti sottostanti: una fattispecie che più frequentemente si verifica in sede di rinegoziazione dei mutui. Le più beneficiarie da questa misura saranno le imprese in quinta fascia che, in virtù del modesto merito creditizio, in assenza di garanzia del Fondo potrebbero trovare notevoli difficoltà di accesso al credito.

### Garanzia straordinaria

Un ulteriore intervento è nel comma 4-ter, per i finanziamenti fino a 30mila euro garantiti in via straordinaria dal Fondo ai sensi del Dl 23/2020, articolo 13, comma 1, lettere m) e m-bis), erogati a pmi, persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, associazioni professionali e società tra professionisti.

Per tali finanziamenti, la cui durata è stata già portata a 15 anni, qualora il preammortamento di 24 mesi scada nel 2022, il termine iniziale di rimborso potrà - previo accordo con la banca - essere prorogato per un periodo non superiore a ulteriori sei mesi, fermi gli obblighi di segnalazione e prudenziali su questa

misura di possibile forbearance.

### Fondi immobiliari

Sempre per consentire un phasing-out graduale dalle misure emergenziali, viene ulteriormente posticipato dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022 il termine entro il quale è consentito ai gestori di fondi immobiliari italiani - i cui certificati rappresentativi delle quote risultino ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione - di prorogare in via straordinaria il termine di durata del fondo. Tale termine viene inoltre posticipato dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, fermo restando che la proroga è consentita nell'esclusivo interesse dei partecipanti e al solo fine di completare lo smobilizzo degli investimenti.

### Appaltatori pubblici

Per agevolare finanziariamente le imprese che eseguono appalti per il settore pubblico, colpiti dall'incremento dei prezzi delle materie prime, il Dl prevede che sia prorogato al 31 dicembre 2022 il termine entro cui vanno avviate le procedure di gara in relazione alle quali il Codice dei contratti pubblici rende possibile l'anticipazione all'appaltatore di una parte del prezzo, sino a concorrenza del 30% (in luogo dell'originario 20%).

Si tratta di interventi che trovano un limite nelle risorse finanziarie della stazione appaltante, non prevedendosi dunque una copertura finanziaria a favore di quest'ultima. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

80%

### Garanzia massima

Copertura del Fondo di garanzia sull'operazione finanziaria ai soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 3, 4 e 5 di rischiosità



# Temporary framework, avanti fino al 30 giugno

**Gli aiuti locali**  
Confermate tutte  
le tipologie di intervento

Il decreto legge Rilancio (Dl 34/2021) aveva disposto, con gli articoli da 54 a 56 e da 60 a 61, la possibilità che le Regioni, le Province autonome, gli enti locali e le Camere di commercio, con proprie ed entro i limiti di indebitamento previsti dall'ordinamento contabile, adottassero regimi di aiuti alle imprese secondo massimali e modalità definiti dal Temporary framework.

Quest'ultimo è stato modificato per la sesta volta, prorogandolo al 30 giugno 2022. Il Dl milleproroghe adatta le norme relative agli aiuti locali.

Si trattava - e si tratta tuttora - di interventi del tutto simili a quelli nazionali posti in essere dal Governo e che dunque consentono:

- aiuti di importo limitato, concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali (articolo 54);
- garanzie sui prestiti alle imprese (articolo 55);
- prestiti alle imprese con tassi d'interesse agevolati (articolo 56);
- finanziamenti di progetti di

ricerca e sviluppo in materia di Covid-19 e antivirali pertinenti (articolo 57)

- investimenti per le infrastrutture di prova e *upscaling* necessarie per sviluppare, provare e ampliare di scala, fino alla prima applicazione industriale prima della produzione in serie, prodotti connessi al Covid-19 (articolo 58);

- investimenti per la produzione di prodotti connessi al Covid-19 (articolo 59);

- sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di Covid-19

(articolo 60);

- aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti (articolo 60-bis, introdotto dalla legge di Bilancio 2021 - legge 178/2020, articolo 1, comma 627 - all'indomani della quarta modifica del Quadro temporaneo che ha consentito tali regimi di sostegno).

A fronte di questi interventi teoricamente possibili da parte degli enti sul territorio, le scadenze di intervento fissate originariamente dal Temporary framework non hanno una norma di riferimento in Italia. Dunque occorre di volta in volta modificare tutte le norme che subisco-

no un impatto.

In questo senso, la modifica del Milleproroghe consente di adeguare la cornice normativa riguardante gli enti locali alla proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 delle misure di aiuto disposta dalla sesta modifica del Quadro temporaneo. Le misure concesse sotto forma di strumenti rimborsabili possono essere convertite in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni, purché la conversione avvenga entro il 31 dicembre 2023 (anziché il 31 dicembre 2022). ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA